



# Studio Gecla srl stp

## Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li  
Clienti – loro sedi

Como, 15 marzo 2021

### CIRCOLARE 2/21: D.L. 13 MARZO 2021 N. 30 – nuove misure anti covid e interventi di sostegno ai genitori.

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021, n. 62 è stato pubblicato il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena".

Il provvedimento dispone **nuove e più severe restrizioni** per il **periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021** e prevede, **con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021**, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti, di bonus baby sitter e del lavoro agile, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli.

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte.

**MISURE PER CONTENERE E CONTRASTARE L'EMERGENZA (ART. 1)** L'articolo 1 è dedicato alle restrizioni. Riepiloghiamo inoltre le disposizioni previste dal DPCM del 6 marzo 2021.

Periodo	Disposizioni
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021	<p>Nelle Regioni i cui territori si collocano in "zona gialla" si applicano le misure previste dalla "zona arancione".</p> <p>Nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la "<b>zona arancione</b>", è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Sono chiusi i musei e i luoghi di cultura. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle 22, la ristorazione con asporto.</p>
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021	<p>Le misure previste per la "<b>zona rossa</b>" si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti.</p> <p>È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute (con autocertificazione). È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della</p>

Studio Gecla srl stp  
www.gecla.com



# Studio Gecla srl stp

## Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

	<p>distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Scuole di ogni ordine e grado chiuse comprese gli asili nido. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 al DPCM del 6 marzo 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle 22, la ristorazione con asporto. Restano chiusi i servizi di barbiere e parrucchiere, non più inseriti nell'elenco dei servizi considerati "essenziali", oltre ai centri estetici.</p> <p>I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure più restrittive.</p>
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021	<p>Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in "zona bianca", si applicano le misure previste dalla "zona rossa".</p> <p>E' consentito lo spostamento in ambito regionale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p>

### INTERVENTI DI SOSTEGNO AI GENITORI DI FIGLI IN DAD (ART.2).

#### **GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE CON FIGLI CONVIVENTI MINORI DI 16 ANNI**

**LAVORO AGILE** - Alternativamente all'altro genitore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, dell'infezione da Sars Covid-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Si decade dal diritto al compimento del 16° anno di età del figlio.

**CONGEDI** - Se l'attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile e sempre alternativamente all'altro genitore è ammessa l'astensione dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, dell'infezione da Sars Covid-19 del figlio o della quarantena del figlio.

**Per i genitori di figli minori di 14 anni**, durante il periodo di sospensione è riconosciuta, in sostituzione della retribuzione e con copertura da contribuzione figurativa, **un'indennità pari al 50%** della retribuzione stessa, calcolata secondo le disposizioni sui congedi di maternità e parentali (art. 23, D. Lgs n. 151/2001), nei limiti delle risorse messe a disposizione.

**Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni**, il periodo di congedo è concesso **senza corresponsione di retribuzione o indennità**, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Ad essi è applicata la tutela del divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Studio Gecla srl stp  
www.gecla.com



# Studio Gecla srl stp

## Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

### GENITORI DI FIGLI DISABILI GRAVI

**LAVORO AGILE** - Si ricorda che, fino al 30 giugno 2021, e anche in assenza degli accordi individuali, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave hanno diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e purché l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (art. 21 ter decreto Agosto).

**CONGEDI** - Il congedo indennizzato al 50% è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

### DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO AUTONOMI E PARASUBORDINATI GENITORI DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI

Per le seguenti categorie di lavoratori è prevista la possibilità di richiedere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting:

- lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
- lavoratori autonomi;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari.

Il bonus può essere utilizzato per le prestazioni effettuate per far fronte alle stesse situazioni per cui è ammessa la possibilità di fruire del lavoro agile e del congedo. L'acquisto dei bonus è previsto nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, a favore di figli conviventi minori di anni 14. Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

### PERIODO 1° GENNAIO 2021 – 12 MARZO 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, **possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid indennizzato al 50%** e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

### INCOMPATIBILITA'

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui sopra oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione per congedo o del bonus baby sitting salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra previste.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti.

Dott.ssa ~~Alessandra~~ Lazzati

Studio Gecla srl stp  
www.gecla.com